



# Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 110 DEL 16.03.2023

## IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA

**Oggetto:** trattamento economico art. 50, co. 1, decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016. Affidamento in Convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici Lotto 8 – Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, per l'USRA, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. A) d.lgs.50/2016 Lotto 8. Fornitore Edenred Italia S.r.l. Invio successivo ordine acquisto.

**Visto** l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

**Visto** il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

**Vista** l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

**Visto** il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2020;

**Visto** il rinnovo del contratto sottoscritto in data 29 dicembre 2020 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2021;

**Visto** il rinnovo del contratto sottoscritto in data 29 dicembre 2020 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 06.02.2022;

**Preso atto** del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 febbraio 2022, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto al rinnovo dell'Ing.

Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila fino al 31.12.2022;

**Visto** il decreto legge 11 gennaio 2023 n.3 che all'art. 3 c. 2 proroga l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila fino al 31.12.2023;

**Tenuto conto** che il suddetto trattamento economico, per il personale dipendente a tempo determinato, viene corrisposto direttamente dal Comune dell'Aquila che provvede altresì alla corresponsione allo stesso personale dei buoni pasto maturati nello svolgimento dell'orario di servizio di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 50 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, in seguito al trasferimento delle relative somme da parte di codesto ufficio;

**Tenuto conto** che, per far fronte all'esigenza di corrispondere i buoni pasto maturati nello svolgimento dell'orario di servizio di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 50 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 durante negli anni 2018 e 2019 dal personale dipendente a tempo indeterminato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in avvalimento presso l'Ufficio Speciale, con determinazione n.230 dell'8.08.2019 l'Ufficio Speciale ha aderito alla Convenzione Consip S.p.a. per la fornitura dei buoni pasto elettronici per il periodo di 12 mesi;

**Tenuto conto** che con Determinazione n. 345 del 27.11.2020 si è provveduto ad aderire alla Convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici ed. 8, per l'USRA, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. Lotto 8. Fornitore Repas Launch Coupon s.r.l. per un periodo di 24 mesi e fino al 27.11.2022;

**Considerato** che, per il personale dipendente a tempo indeterminato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in avvalimento presso l'Ufficio Speciale, i buoni pasto maturati a partire da gennaio 2022 nello svolgimento dell'orario di servizio di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 50 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, non sono ancora stati corrisposti;

**Ritenuto** pertanto, essendo la fornitura richiamata giunta a scadenza, necessario provvedere all'approvvigionamento dei buoni pasto maturati in capo al personale dipendente a tempo indeterminato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in avvalimento presso l'USRA in ragione dello svolgimento del servizio in parola;

**Richiamata** la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi e precisamente le disposizioni di cui al Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 che, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevedono in particolare:

- l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);

**Richiamate** le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, relativamente ai procedimenti di acquisizione di beni e servizi, all'art. 37, comma 1, ribadiscono l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, già previsti dalla previgente normativa;

**Atteso** che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario, come previsto dall'art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell'art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999;

**Vista** la Convenzione tra Consip S.p.A. e Edenred Italia S.r.l. per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000, Buoni Pasto 9, Lotto 8 - Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, **CIG: ZAA3A626EE;**

**Preso atto** della necessità di procedere all'acquisto mediante adesione alla suddetta Convenzione e tramite l'avvio di apposito Ordine diretto di acquisto di n. 2.000 buoni pasto elettronici da corrispondere al personale dipendente a tempo indeterminato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in avvalimento presso l'USRA in ragione dello svolgimento del servizio in parola;

**Tenuto conto** che, relativamente ai buoni pasto elettronici, nel caso di successivi Ordini diretti d'acquisto, la durata del singolo contratto di fornitura viene fissata dall'unità ordinante in un periodo che va da un minimo di un mese a ventiquattro mesi;

**Tenuto conto** che i buoni pasto oggetto dell'Ordine diretto di acquisto saranno forniti all'Ufficio Speciale in seguito a singole richieste di approvvigionamento successive all'accettazione dell'Ordine di acquisto da parte di Edenred Italia S.r.l.;

**Visto** che l'Ordine diretto di acquisto n. 7193073 del 15.03.2023, prot. 001616 in pari data, è stato rifiutato dal fornitore stante la mancata comunicazione in firma digitale del Modulo Allegato A del Capitolato A;

**Visto** pertanto la necessità di acquisire un nuovo Ordine diretto di acquisto 7195156 del 16.03.2023, prot. 0001639 del 16.03.2023, avente ad oggetto la fornitura di n. 2.000 buoni pasto elettronici per un periodo di 24 mesi;

**Preso atto** che l'importo della fornitura in oggetto ammonta ad un totale di € 12.313,60 di cui € 11.840,00 imponibile ed € 473,60 a titolo di IVA al 4%;

**Visti** gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Considerato** che in attuazione della sopracitata normativa l'Amministrazione ha acquisito il CIG **ZAA3A626EE;**

**Tenuto conto** che alla copertura finanziaria delle spese si provvede a valere sulle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 88/2021, punto 1.2, lettera c;

Tutto ciò visto e considerato, il titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila;

Tutto ciò visto e considerato, il titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila.

### **DETERMINA**

1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e di richiamarlo a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di aderire alla convenzione tra Consip S.p.A. e Edenred S.r.l. per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000, buoni pasto 9, Lotto 8 – Marche, Umbria, Abruzzo, Molise;
3. Di approvare l'Ordine diretto di acquisto n. 7195156 del 16.03.2023, prot. 0001639 del 16.03.2023, avente ad oggetto la fornitura di n. 2.000 buoni pasto elettronici per un periodo di 24 mesi e fino al 16.03.2025;
4. Di impegnare la somma di € 12.313,60 di cui € 11.840,00 imponibile ed € 473,60 a titolo di IVA al 4%, a valere sulle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 88/2021, punto 1.2, lettera c, che presenta la necessaria disponibilità;
5. Che per il presente affidamento l'Amministrazione ha acquisito il CIG **ZAA3A626EE;**

6. Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell'USRA.

L'Aquila, 16.03.2023

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la  
Ricostruzione dell'Aquila

*Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano*

